



COMUNICATO STAMPA n. 193/22

Lussemburgo, 1° dicembre 2022

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-699/21 | E. D. L. (Motivo di rifiuto basato sulla malattia)

Secondo l'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, il grave rischio per la salute della persona richiesta può giustificare la sospensione di un mandato d'arresto europeo, ma non il rifiuto, senza ulteriori motivazioni, della sua esecuzione

Nel settembre 2019 il Tribunale municipale di Zara (Croazia) ha emesso un mandato d'arresto europeo («MAE») ai fini dell'esercizio dell'azione penale a carico di E.D.L., residente in Italia, per il reato di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti, commesso in territorio croato nel 2014. Secondo una perizia, E.D.L. soffre di un disturbo psicotico che necessita di una terapia ed esiste un serio rischio suicidario connesso alla sua possibile incarcerazione. Il giudice italiano di esecuzione del MAE ha promosso dinanzi alla Corte costituzionale un giudizio di legittimità costituzionale della legge che traspone la decisione quadro 2002/584/GAI ¹, in quanto potrebbe essere contraria al diritto alla salute, garantito dalla Costituzione italiana. La Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale di interpretazione della decisione quadro.

La Corte costituzionale italiana chiede se sia applicabile per analogia l'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza Aranyosi e Căldăraru ², in base al quale, in circostanze eccezionali, l'esecuzione di un MAE può essere rifiutata qualora sussista il rischio che, a causa di **carenze sistemiche e generalizzate nello Stato membro di emissione**, la persona richiesta possa essere sottoposta a condizioni di detenzione inumane o degradanti (in contrasto con l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in prosieguo: la «Carta») o ad un procedimento che non rispetti il suo diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47 della Carta). La Corte di giustizia richiede ormai un **esame in due fasi** per determinare la plausibilità di tale rischio: in primo luogo, occorre accertare la presenza di carenze sistemiche e generalizzate nello Stato membro emittente, tali da compromettere la tutela dei diritti fondamentali della persona richiesta; in secondo luogo, occorre verificare se sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che specificamente quella persona, una volta consegnata, corra il rischio concreto che siano violati i suoi diritti fondamentali.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona ritiene che, **nella fattispecie, la prima delle due fasi citate debba essere eliminata poiché il rischio per la salute della persona richiesta non è associato a possibili carenze sanitarie o di detenzione generalizzate nello Stato**

¹ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al [MAE] e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).

² Sentenza della Corte del 5 aprile 2016 nelle cause riunite [C-404/15 Pal Aranyosi](#) e [C-659/15 PPU Robert Căldăraru](#) (v. [CS 36/16](#)). V. anche sentenze del 25 luglio 2018, *Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria)* ([C-220/18 PPU](#); v. [CS 114/18](#)) e *Minister for Justice and Equality (C-216/18 PPU*; v. [CS 113/18](#)), del 15 ottobre 2019, *Dorobantu* ([C-128/18](#)), e del 17 dicembre 2020, *Openbaar Ministerie (Indipendenza dell'autorità giudiziaria emittente)* (cause riunite [C-354/20 PPU](#) e [C-412/20 PPU](#); v. [CS 164/20](#)).

membro di emissione, che nessuno ha denunciato, bensì all'eventuale assenza di un trattamento adeguato del disturbo di cui soffre quella persona in particolare. **Sarebbe quindi sufficiente verificare se alla persona richiesta saranno garantite, nello Stato di emissione del MAE, le cure mediche necessarie.**

Inoltre, ribadendo ancora una volta che **le fondamenta del sistema strutturato dalla decisione quadro sono la fiducia e il riconoscimento reciproci** e che **il rifiuto dell'esecuzione di un MAE deve costituire un'eccezione alla regola**, a suo parere, **invece di estendere i motivi di rifiuto dell'esecuzione per via giurisprudenziale**, si dovrebbero utilizzare i mezzi messi a disposizione degli Stati membri dalla decisione quadro stessa, quando prevede **la possibilità di differire la consegna della persona richiesta a titolo eccezionale e per gravi ragioni umanitarie**, come il pericolo per la vita o la salute della persona richiesta (articolo 23, paragrafo 4).

Quale alternativa alla creazione di un nuovo motivo di rifiuto di esecuzione del MAE, l'avvocato generale suggerisce di seguire la via offerta dall'**articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro**, che prevede un **canale di comunicazione tra le autorità giudiziarie di emissione e di esecuzione. Tale comunicazione, da un lato**, consentirebbe a quest'ultima di ottenere dalla prima chiarimenti sui trattamenti sanitari disponibili negli istituti di detenzione o di reclusione, adeguati alle esigenze mediche della persona richiesta e, dall'altro, fornirebbe all'autorità di emissione informazioni utili per valutare il rischio per la salute della persona richiesta e, se del caso, decidere se revocare temporaneamente o definitivamente il MAE. **Il grave rischio per la salute diventa quindi un motivo che presuppone l'autorizzazione dell'esecuzione del MAE e giustifica la decisione di differirla.**

L'avvocato generale sottolinea che **il differimento deve essere temporaneo**, poiché il MAE deve essere eseguito non appena i gravi motivi umanitari che hanno giustificato tale differimento cessano di sussistere. Se il differimento dovesse essere prorogato, le autorità giudiziarie interessate dovranno individuare soluzioni specifiche e alla consegna potrà non darsi effetto solo nel caso di superamento di un termine ragionevole.

Egli propone pertanto alla Corte di giustizia di rispondere alla Corte costituzionale italiana che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, **ove ritenga che la consegna di una persona richiesta afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute** (in conseguenza della potenziale violazione dell'articolo 3 – **diritto all'integrità della persona** – o dell'articolo 4 – **proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti** – della Carta per **motivi inerenti al suo stato di salute**), deve richiedere all'autorità giudiziaria emittente le **informazioni che consentano di escludere tale rischio e, se del caso, differire, a titolo eccezionale e temporaneamente, la consegna della persona in parola** fintantoché detto grave rischio persista.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale deliberare sulla causa conformemente alla decisione della Corte, che vincola ugualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposta una questione analoga.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

Restate connessi!

